



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** Lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio *corpus* regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...). Nelle more dell'adozione del proprio Albo ufficiale on line (...) la Scuola assicura la pubblicazione degli atti di interesse generale attraverso la pubblicazione degli stessi sull'Albo on line dell'Università degli Studi di Napoli Federico II”*;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore del 20/03/2023 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il *Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento della Scuola Superiore Meridionale*;

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento della Scuola Superiore Meridionale*.
Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile della
Scuola Superiore Meridionale
Prof. Arturo De Vivo

Documento firmato digitalmente



Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMITATO ORDINATORE N. 16 DEL 20 MARZO 2023

Art. 1 -Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i criteri, le modalità e le procedure con le quali la Scuola Superiore Meridionale, d'ora in avanti denominata "Scuola", può conferire incarichi di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, per far fronte alle esigenze didattiche della Scuola, nell'ambito delle relative disponibilità di budget.

2. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, fermo quanto ulteriormente specificato ai sensi dell'art. 23, comma 4, della l. 240/2010.

Art. 2- Programmazione e modalità di copertura degli insegnamenti

1. In sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, il Senato Accademico, su proposta dei Consigli delle strutture accademiche, una volta completata l'individuazione degli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa da attribuire come compiti didattici istituzionali ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori, anche a tempo determinato, della Scuola ai sensi della normativa vigente, delibera, in merito alle eventuali richieste di attivazione di incarichi ai sensi del presente regolamento, anche al fine di un arricchimento o approfondimento specialistico dell'offerta formativa in ambiti innovativi o tecnico- sperimentali con acquisizione di apposite esperienze scientifico-professionali esterne, specificandone le modalità di conferimento tra quelle di cui al successivo comma. Il Consiglio di Amministrazione assegna le eventuali risorse nei limiti e compatibilmente con gli stanziamenti disponibili di bilancio.

2. Le modalità di copertura dei suddetti insegnamenti e attività sono le seguenti:

- procedura di valutazione comparativa;
- conferimento diretto di incarichi a esperti di alta qualificazione anche tramite convenzione;
- conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

3. Non è possibile l'affidamento di incarichi a ricercatori a tempo indeterminato, che non abbiano dichiarato la propria disponibilità ad accettare il conferimento di insegnamenti all'interno del monte ore, di cui alla L. 240 del 30 dicembre 2010, fatte salve le eventuali esigenze sopravvenute delle strutture competenti. In caso di affidamento di incarichi a ricercatori a tempo indeterminato, tale affidamento verrà retribuito solo per le ore eccedenti le 350, in caso di ricercatori a tempo pieno, o le 200 ore in caso di ricercatori a tempo definito.

Art. 3-Procedura di valutazione comparativa

1. Il Senato Accademico, su proposta delle strutture accademiche competenti, può deliberare il conferimento di incarichi a soggetti che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge n. 240/2010, previo espletamento di apposite procedure di selezione pubblica. Tali incarichi possono essere conferiti esclusivamente a titolo oneroso. La delibera contiene le seguenti indicazioni:

- a) denominazione dell'incarico e contenuti/obiettivi didattici, nonché ambito scientifico disciplinare di riferimento;
- b) durata dell'incarico, anno accademico di riferimento e modalità di svolgimento dell'attività con specificazione del numero di ore di didattica frontale;
- c) entità del trattamento economico e indicazione degli eventuali finanziamenti esterni su cui graverà il costo.

2. La delibera del Senato Accademico esplicherà altresì se l'incarico è connesso a esigenze di arricchimento o di approfondimento specialistico dell'offerta formativa in ambiti innovativi o tecnico- sperimentali mediante acquisizione di apposite esperienze scientifico-professionali esterne. Di tali finalità sarà dato atto anche nell'avviso di selezione.

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione alle selezioni e competenze richieste

1. Possono essere destinatari degli incarichi studiosi che siano in possesso di un curriculum scientifico professionale adeguato in relazione ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico da conferire, secondo quanto previsto dagli avvisi di selezione, che presupponga il possesso della laurea magistrale/specialistica oppure del diploma di laurea del previgente ordinamento.

2. E' possibile prevedere negli avvisi, in relazione al livello di qualificazione scientifica professionale richiesta per l'attività da svolgere, che il possesso del titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) costituisca requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura selettiva. In assenza di tale previsione, il suddetto titolo costituisce in ogni caso titolo preferenziale, a parità di valutazione, ai fini del conferimento dell'incarico, così come il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, fatta salva l'appartenenza al ruolo della docenza universitaria.

3. E' altresì possibile prevedere negli avvisi, come conoscenze e competenze scientifico professionali che costituiranno oggetto di valutazione ai fini del conferimento dell'incarico, oltre a quelle relative alla specifica materia oggetto dell'attività didattica da svolgere, eventuali ulteriori competenze linguistiche e/o tecnico- scientifiche (es. conoscenza di lingue straniere, di lingue antiche, competenze nell'utilizzo di specifiche strumentazioni tecniche o scientifiche nella conduzione di esperimenti di laboratorio ecc.).

Art. 5- Modalità e criteri di selezione

1. La procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, è volta ad accertare, anche comparativamente, l'adeguata qualificazione dei requisiti scientifici e professionali posseduti dai candidati rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico che si intende conferire, al fine di individuare il soggetto prescelto.

2. La selezione, indetta con apposito avviso del Rettore, è resa pubblica sull'Albo online e sul sito web della Scuola; l'avviso prevede:

a) la denominazione dell'insegnamento, la tipologia delle attività da svolgere ad esso/a collegate e il numero di ore;

b) l'anno accademico di riferimento;

c) la sede o le sedi di svolgimento;

d) l'ammontare del compenso previsto;

e) le modalità di presentazione delle domande e il termine di scadenza;

f) le ulteriori caratteristiche e i requisiti per la partecipazione alla selezione, fatti salvi i requisiti di legge.

3. I risultati delle selezioni saranno pubblicati sul sito web della Scuola.

4. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi che, per motivate ed eccezionali esigenze collegate alle necessità didattiche, potranno venir ridotti.

5. Entro il termine previsto, gli interessati devono far pervenire all'Amministrazione apposita domanda di partecipazione, attenendosi alle modalità specificate nell'avviso, secondo la procedura prevista dal bando, alla quale dovrà essere allegata la documentazione ivi indicata.

6. I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.

7. L'attività di valutazione è svolta da una Commissione nominata con decreto del Rettore, costituita da tre componenti scelti tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori universitari in servizio attivo, anche esterni alla Scuola, esperti nella disciplina oggetto dell'incarico.

8. La Commissione, che può anche avvalersi di metodi telematici di lavoro collegiale, procede all'esame della documentazione dei candidati ammessi ed effettua la valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:

a) livello di qualificazione accademica conseguita nell'ambito scientifico-disciplinare a cui appartiene la materia oggetto dell'incarico;

b) livello di qualificazione scientifica- professionale attestata da esperienze di ricerca, scientifiche e lavorative maturate dai candidati, da valutare in relazione alla pertinenza con la materia oggetto dell'incarico e con le conoscenze/competenze richieste esplicitate nell'avviso;

c) eventuali pregresse attività didattiche o esperienze professionali che abbiano attinenza con l'insegnamento o con il supporto alla didattica, preferibilmente maturate in ambito accademico, e relative valutazioni studentesche, se disponibili;

d) produzione scientifica, con particolare riferimento a quella dell'ultimo quinquennio, da valutare in relazione alla pertinenza con la materia oggetto dell'incarico.

I predetti criteri devono essere utilizzati anche in caso di candidatura unica.

La Commissione ha la facoltà di decidere di sottoporre tutti o alcuni candidati, individuati a seguito dell'esame comparativo dei titoli, ad un colloquio di cui giudicherà l'esito. Tale giudizio concorrerà a completare la valutazione comparativa tra i candidati.

9. Completati i lavori, la Commissione trasmette al Rettore gli atti della selezione contenenti i giudizi sintetici sulla qualificazione dei requisiti scientifici e professionali posseduti da ciascun candidato, nonché i giudizi sull'eventuale colloquio, sulla base dei quali è proposta la scelta del soggetto cui conferire l'incarico.

10. Previa verifica della regolarità formale della procedura, gli atti sono approvati con decreto del Rettore nel quale, contestualmente, viene dichiarato il soggetto designato per il conferimento dell'incarico didattico, sotto condizione del rispetto dei requisiti normativi previsti e dell'assenza di situazioni insanabili di incompatibilità. Al decreto è data pubblicità all'albo online e sul sito web della Scuola.

11. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L. 240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico, fatta salva l'appartenenza al ruolo della docenza universitaria.

12. Nel caso di rinuncia del primo candidato in graduatoria o di risoluzione del contratto, l'incarico può venire conferito ad altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Art.6-Modalità di conferimento degli incarichi a seguito di valutazione comparativa

1. Gli incarichi vengono attribuiti agli interessati, in data antecedente all'inizio delle attività, secondo le seguenti modalità:

a) atto di conferimento disposto con decreto del Rettore per i professori e ricercatori delle università italiane e Scuole ad Ordinamento Speciale;

b) contratto di diritto privato di lavoro autonomo, stipulato dal Rettore, per i soggetti esterni alla Scuola.

2. Negli atti di conferimento e nei contratti devono essere in ogni caso espressamente indicati:

a) la denominazione della materia oggetto dell'incarico, nonché i contenuti/obiettivi didattici in caso di selezioni, e l'ambito scientifico-disciplinare;

b) la sede, la durata dell'incarico, il periodo e le modalità di svolgimento dell'attività con specificazione del numero di ore;

c) gli obblighi connessi alla verifica dell'attività;

d) il compenso lordo eventualmente previsto.

3. Il conferimento, a titolo oneroso, ai professori e ricercatori, è possibile solo qualora sia stato rispettato quanto previsto in tema di assolvimento dei compiti didattici obbligatori, di cui all'art. 6 comma 32 della L. 240 del 30 dicembre 2010.

4. Il compenso per gli incarichi è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7-Affidamento diretto di incarichi a esperti di alta qualificazione anche tramite convenzione

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'art.23, comma 1 della legge n. 240/2010, a titolo oneroso o gratuito, è approvato dal Senato accademico, su proposta della struttura accademica competente e conferito direttamente dal Rettore, tramite suo atto, ai seguenti soggetti: professori e ricercatori di altre università italiane o straniere oppure esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo

curriculum scientifico o professionale.

2. Il compenso da attribuire è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

3. Gli incarichi possono essere attribuiti nel limite, per anno accademico, del 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio. L'incarico è attribuito, previa verifica del Nucleo di Valutazione, della congruità del curriculum scientifico o professionale, nei limiti di disponibilità del bilancio.

La proposta contiene le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'incarico ed ambito scientifico-disciplinare di riferimento;

b) durata annuale dell'incarico, anno accademico di riferimento e modalità di svolgimento dell'attività con specificazione del numero di ore;

c) natura onerosa o gratuita dell'incarico e, nel primo caso, entità del relativo trattamento economico e indicazione degli eventuali finanziamenti esterni su cui graverà il costo;

d) nominativo dell'affidatario dell'incarico, con adeguata motivazione in merito alla congruità del relativo profilo scientifico-professionale in relazione ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico da conferire.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono, altresì, essere conferiti sulla base di convenzioni con enti pubblici o con enti di ricerca, di cui al DPCM 30 dicembre 1993, n.593. In tal caso l'esperto a cui affidare l'incarico deve possedere i requisiti previsti per gli incarichi a titolo oneroso o gratuito e avviene secondo modalità concordate tra la Scuola e l'Istituzione contraente che garantiscano un'adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale del candidato.

5. Gli incarichi a titolo gratuito, attivati sulla base di convenzioni con enti pubblici, non contribuiscono al raggiungimento del limite percentuale previsto dall'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010.

6. Gli incarichi, di cui al comma 4 del presente articolo, possono essere conferiti, purché senza oneri per la Scuola, anche sulla base di convenzioni con Istituzioni di Ricerca diverse da quelle di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n.593 o enti privati.

Art. 8- Attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 3 della legge n. 240/2010, la Scuola può conferire incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, delibera, l'attribuzione dell'incarico nell'ambito delle disponibilità del bilancio e previo parere del Senato Accademico determina altresì il trattamento economico.

3. L'incarico è attivato mediante contratto stipulato dal Rettore.

Art. 9-Incompatibilità

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti:

a) a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o Senato Accademico;

b) ai docenti di ruolo che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) agli iscritti ai corsi di dottorato dell'Università o di altri Atenei ivi comprese le Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale;

d) ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 724/1994, chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso la Scuola con diritto a pensione anticipata di anzianità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 165/1997 per docenti e ricercatori universitari, ovvero chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001;

e) chi sia titolare presso la Scuola nel medesimo anno accademico di altro incarico retribuito conferito

ai sensi del presente regolamento.

2. Resta ferma ogni altra incompatibilità con la titolarità degli incarichi di cui al presente regolamento stabilita dalle leggi e dai regolamenti della Scuola vigenti.

3. Qualora lo studioso o esperto destinatario dell'incarico sia dipendente di una pubblica amministrazione, l'incarico è conferito previa comunicazione della Scuola all'amministrazione di appartenenza o previa autorizzazione, se prevista dalla normativa nazionale vigente in materia.

Qualora lo studioso o esperto destinatario dell'incarico sia cittadino straniero, l'incarico è conferito purché il destinatario sia in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.

4. La sopravvenienza di una delle situazioni di incompatibilità predette, fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, laddove previsto, comporta automaticamente la revoca dell'incarico a decorrere dalla data di insorgenza dell'incompatibilità, con diritto del contraente alla corresponsione dei compensi per le attività svolte fino alla data di cessazione.

5. I titolari di incarichi possono svolgere altre attività compatibili, purché le stesse non comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta o non rechino comunque pregiudizio alla Scuola.

Art. 10- Diritti e doveri dei soggetti incaricati

1. I titolari di incarichi svolgono personalmente le attività didattiche previste dal corso comprensive dei compiti di assistenza agli allievi, partecipano alle commissioni degli esami di profitto per tutta la durata dell'anno accademico di riferimento, nonché alla stesura della tesi e all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio e svolgono ogni altra attività prevista dall'incarico.

2. I titolari di incarichi sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici, ove questo sia stabilito dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola. In ogni caso non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando vengano trattate questioni relative all'attribuzione dei posti di ruolo, di affidamenti, nonché alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente Regolamento. Sono, inoltre, tenuti a partecipare alle riunioni interne stabilite dalle strutture accademiche competenti.

3. I titolari di incarichi sono tenuti:

- a compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che, al termine delle attività, deve essere consegnato al Coordinatore della struttura accademica competente compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Spetta al citato Coordinatore vigilare e segnalare al Rettore eventuali casi di inadempienze inerenti la didattica;

- a presentare altresì al Coordinatore della struttura accademica competente, al termine della durata dell'incarico, una dettagliata relazione sull'attività svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo.

4. Per i titolari di incarichi si applicano le seguenti cause di decadenza o di risoluzione:

a) decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che entro il termine comunicato loro non si presentino per la stipula del contratto, laddove previsto, salvi i giustificati motivi;

b) il rapporto si risolve automaticamente se l'interessato, senza giustificato motivo, non inizi l'attività nel termine stabilito;

c) qualora il titolare dell'incarico, dopo aver iniziato l'attività didattica, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, il rapporto può essere risolto con atto del Rettore;

d) il rapporto viene altresì risolto in caso di sopravvenute violazioni del regime di incompatibilità stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, nonché in tutti i casi in cui sia prevista dalla legge, per i professori di ruolo, la sospensione obbligatoria dall'impiego;

e) in caso di impossibilità temporanea dovuta a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovata è facoltà del titolare dell'incarico di eseguire la prestazione in tempi diversi purché concordati con le competenti autorità accademiche; diversamente il compenso è proporzionalmente ridotto;

f) violazione del Codice di comportamento della Scuola che determini la risoluzione del rapporto.

Art. 11 -Durata, valutazione e rinnovo

1. Gli incarichi del presente regolamento hanno durata minima semestrale.
2. Qualora gli incarichi siano conferiti sulla base di convenzioni, la durata dell'incarico, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà inoltre superare il periodo di vigenza della convenzione cui l'incarico si riferisce.

Art. 12- Trattamento economico, fiscale e previdenziale

1. Il trattamento economico lordo spettante ai titolari degli incarichi conferiti ai professori e ricercatori universitari ovvero agli esperti di alta qualificazione è commisurato all'impegno richiesto, alla qualificazione del curriculum del prestatore e/o in base ad altri eventuali criteri e parametri determinati dagli organi accademici competenti. Esso non può essere inferiore all'importo minimo stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge n. 240/2010.
2. Il trattamento economico lordo spettante ai titolari degli incarichi conferiti a soggetti stranieri di chiara fama è stabilito sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
3. Il trattamento economico lordo spettante ai titolari degli incarichi conferiti ai soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali è indicato di volta in volta negli avvisi di selezione ed è determinato in relazione alla tipologia di incarico da svolgere, al livello di responsabilità e di qualificazione scientifica e/o professionale e all'impegno richiesti, nel rispetto degli importi previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge n. 240/2010.
4. Al termine dell'incarico, la corresponsione finale del compenso avviene previa presentazione da parte del titolare del registro delle attività didattiche e dietro presentazione di una dichiarazione del Responsabile della struttura accademica attestante il completo e regolare svolgimento del corso.
5. Il trattamento economico spettante non può eccedere in nessun caso quello definito nell'atto di conferimento o nel contratto. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste ovvero il periodo di effettivo svolgimento della prestazione sia più limitato, il trattamento economico sarà proporzionalmente ridotto.
6. I contratti di cui al presente regolamento, a cui si applica la normativa speciale di cui all'art. 23 della citata legge n. 240/2010 e s.m.i. e quella del codice civile in materia di contratti di lavoro autonomo, sono inquadrabili a fini fiscali e previdenziali nelle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. c bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, e s.m.i.

Art. 13-Risoluzione del rapporto

1. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
 - ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati;
 - violazione del regime delle incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
 - violazione dei principi e delle norme di comportamento previsti nel Codice del comportamento nazionale e della Scuola.
2. Nei casi di gravi inadempienze o nei casi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, l'incarico può essere risolto con decreto del Rettore o suo delegato su richiesta circostanziata della struttura accademica competente.

Art. 14 - Norme finali e transitorie

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla

legge n. 41 del 06/06/2020) ed in linea con le disposizioni statutarie, il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi statuari finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale. In attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, i provvedimenti richiamati nel presente regolamento, in sede di prima applicazione, possono essere emanati dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, sentito il Comitato Ordinatore.

2. Nelle more della costituzione di un proprio corpo docente e ricercatore, la copertura delle attività didattiche della Scuola sarà effettuata secondo la procedura di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line della Scuola.